

# **rEsistenze - Associazione per la memoria e la storia delle donne in Veneto**

## **STATUTO**

### **TITOLO I**

#### **Art. 1 Costituzione e denominazione**

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione indipendente e senza fini di lucro denominata:

**rEsistenze. Associazione per la memoria e la storia delle donne in Veneto**

#### **Art. 2 Sede**

L'associazione ha sede presso la CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA di Venezia, Giudecca 54/P, 30133. Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere costituite sedi operative anche altrove e può essere trasferita la sede legale nell'ambito dello stesso Comune.

#### **Art. 3 Finalità:**

Affermare i valori della pace, della democrazia, dell'antifascismo, della solidarietà e dell'interculturalità.

Valorizzare l'esperienza storica femminile in Veneto e la presenza delle donne nel mondo del lavoro, nella vita sociale, culturale e politica.

Favorire relazioni tra diverse generazioni per trasmettere questo patrimonio di valori, di esperienze e di memorie.

Promuovere l'iniziativa giovanile e femminile nella ricerca, nella produzione artistica, nella comunicazione.

Sviluppare collaborazioni e scambi a livello nazionale, europeo ed internazionale sui temi dei Diritti umani e della Resistenza civile.

Le finalità vengono perseguite attraverso:

Organizzazione di incontri e convegni

Raccolta di testimonianze

Raccolta di documenti e costituzione di archivi

Attività di ricerca, studio ed elaborazione

Laboratorio permanente con insegnanti

Divulgazione tramite produzione di film, azioni teatrali, conferenze e altre iniziative

Organizzazione di itinerari educativi, visite guidate, viaggi di istruzione, laboratori didattici, incontri per le scuole, gemellaggi tra scuole.

Pubblicazione di ricerche e memorie.

#### **Art. 4 Patrimonio ed esercizio sociale**

Il patrimonio dell'associazione, destinato esclusivamente agli scopi e alle finalità indicate, è costituito dalle quote sociali, da sottoscrizioni, erogazioni, donazioni e lasciti, da contributi di enti pubblici e privati.

Le quote e i contributi sono intrasmissibili.

#### **Art. 5 Adesione**

L'associazione è costituita da:

Socie fondatrici: coloro che hanno fondato l'associazione, si iscrivono e pagano la quota.

Soci/e ordinari/e: coloro che si riconoscono nelle finalità e negli scopi dell'associazione e si impegnano a sostenerli, chiedono l'iscrizione e pagano la quota.

Soci/e sostenitori/trici: coloro che si riconoscono nelle finalità e negli scopi dell'associazione e si impegnano a sostenerli, chiedono l'iscrizione e oltre alla quota versano un contributo.

Sono ammessi/e soci/e onorari/e nominati/e dall'assemblea come riconoscimento del loro contributo attivo dato alla vita culturale, lavorativa, associativa, politica. Non sono tenuti/e al pagamento della quota.

### **TITOLO II - ORGANI E CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art. 6 Organi dell'associazione**

Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea dei/delle soci/e

Sono organi eletti dall'assemblea

Il Direttivo

Il/la Presidente

Il/la

Vicepresidente II

Comitato etico

Sono nominati dal Direttivo

I/le Coordinatori/trici territoriali

La segreteria

Il/la tesoriere/a

## **Art. 7 Recesso o esclusione dall'Associazione**

Il/la socio/a può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato direttivo.

Il/la socio/a può essere escluso/a dall'associazione per gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del/la socio/a è deliberata dal Comitato direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile.

Soci/e receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

## **Art. 8 l'assemblea**

L'assemblea è costituita dalle socie fondatrici, dai soci/ie ordinari/e e sostenitori/trici, è convocata almeno una volta all'anno dal/la presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice o E- mail agli/le associati/e, almeno 15 giorni prima di quello fissato.

Il/la presidente è tenuto/a a convocare l'assemblea qualora il Direttivo lo ritenga necessario e lo richieda con voto di maggioranza o quando tale richiesta sia sottoscritta da un terzo dei/delle soci/e. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

Hanno diritto di voto in assemblea i/le soci/e in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio/a ha diritto a un singolo voto, come previsto all'articolo 2532, comma 2, del Codice Civile, e può presentare una sola delega.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli/le iscritti/e aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei/le presenti.

### **L'assemblea ordinaria:**

- elegge gli organi e le cariche; propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo;
- ratifica annualmente su proposta del Consiglio Direttivo l'importo della quota sociale di adesione;
- ratifica le esclusioni dei/le soci/e deliberate dal Consiglio Direttivo; approva il programma annuale dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei/le presenti e dei/le rappresentati/e per delega scritta; sono espresse con voto palese.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dalla segreteria o da una componente dell'assemblea appositamente nominata. Il verbale viene sottoscritto dal/la Presidente o da un/a delegato/a e dalla verbalizzante e conservato nella sede dell'associazione.

### **L'assemblea straordinaria**

- approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di almeno 2/3 dei/le soci/e e con decisione deliberata a maggioranza dei/le presenti;
- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio, con voto favorevole di 3/4 dei/le associati.

All'Assemblea partecipano, con diritto di voto palese, tutti/e i/le soci/e in regola con il pagamento della quota associativa. Il voto avviene in modo segreto se richiesto da almeno un terzo dei/le partecipanti all'Assemblea.

### **Art. 9 Il Consiglio direttivo**

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a nove membri.

Rimane in carica tre anni. Nel primo triennio le componenti del direttivo sono elette tre le socie fondatrici.

La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal/la Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre componenti del Comitato direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei/le presenti, a parità di voti prevale il voto del/la Presidente.

### **Il Consiglio direttivo**

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
2. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
3. approva la relazione del/la Presidente da sottoporre alla assemblea
4. delibera le modalità e i tempi di attuazione delle iniziative
5. delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione
6. designa i/le rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Società, Commissioni o Istituzioni pubbliche o private od altri organismi
7. nomina Commissioni di lavoro permanenti o temporanee ed i/le relativi responsabili
8. stabilisce norme regolamentari di natura organizzativa ed amministrativa.

### **ART. 10 Il/La presidente**

Ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea.

Rappresenta l'associazione di fronte a terzi ed è il /la portavoce ufficiale.

Convoca l'assemblea dei/le soci/e e il Consiglio direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

### **ART. 11 La presidente onoraria**

Nomina onorifica attribuita a donne di particolare rilievo, che si sono distinte in vari campi, come riconoscimento del loro valore e riferimento ideale dell'associazione.

### **ART.12 La Segreteria**

Convoca su mandato del/la Presidente le assemblee, redige i verbali e ottempera alle attività predisposte dal/la presidente e dal Consiglio direttivo.

### **ART. 13 Il/la tesoriere/a**

Tiene la contabilità, predispone e presenta annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo con le relative relazioni illustrative.

Annualmente predispone un rendiconto economico e finanziario e lo mette a disposizione del Direttivo prima della convocazione dell'assemblea per l'approvazione del Bilancio (art. 17).

### **Art. 14 Rieleggibilità ed incompatibilità nelle cariche sociali.**

Le cariche sociali hanno durata di tre anni e sono rieleggibili.

### **ART. 15 Mezzi Finanziari**

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci/e nella misura decisa annualmente dall'assemblea;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o Enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.
- da iniziative promozionali

Ogni mezzo che non sia in contrasto con le finalità dell'associazione, con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

### **ART. 16 Il Patrimonio Dell'associazione**

Il patrimonio dell'associazione è formato dagli avanzi numerari di gestione e dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti, anche a titolo di donazioni e lasciti.

### **ART. 17 Bilancio**

I bilanci sono predisposti dal Comitato direttivo e approvati dall'assemblea.

Il bilancio preventivo e consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

## **TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 18 Gestione e composizione dei conflitti**

Il comitato etico è composto di tre persone, le quali non devono ricoprire altri ruoli nell'associazione, elette dall'assemblea sulla base delle competenze possedute e del prestigio personale.

Il comitato etico ha il compito di dirimere le eventuali controversie e comporre i conflitti tra i/le soci/e che non vengono risolti in assemblea.

### **ART. 19 Scioglimento Dell'associazione**

In caso di scioglimento dell'Associazione, che deve essere deliberato da un'Assemblea straordinaria con voto favorevole di 3/4 dei/le associati/e, il patrimonio sarà devoluto ad Enti o associazioni che

abbiano finalità analoghe a quelle previste dal presente Statuto, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Con delibera presa a maggioranza verrà anche scelto il destinatario del patrimonio e nominato un Collegio di liquidatori.

#### **ART. 20 Riferimento Alla Legge**

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

**Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea straordinaria dei/le soci/e, che si è svolta in data 17 marzo 2012 con o.d.g: *modifiche allo Statuto.***

**Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Venezia in data 26 aprile 2012.**

**La presidente Maria Teresa Segà**